



## CITTÀ DI CHIVASSO

COMUNE DI CHIVASSO  
Città Metropolitana di Torino  
P.zza C. A. Dalla Chiesa n. 5 - 10034 CHIVASSO  
Tel. 01191151 – Pec:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

### CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione)

#### TRA

COMUNE DI CHIVASSO, con sede in Chivasso (TO), Piazza C.A. Dalla Chiesa n. 10, C.F. e P.IVA 00515280010, rappresentato dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, munita dei necessari poteri ai sensi degli atti d'ufficio (di seguito denominato “Comune” o “Ente”),

#### E

La Società/Ditta/Ente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito denominato “Sponsor”).

---

#### PREMESSE

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/08/2024 è stato approvato il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione”;
- Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione comunale può concludere contratti di sponsorizzazione al fine di favorire il finanziamento di interventi, attività o servizi pubblici;
- Con Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Comune di Chivasso ha avviato la procedura di selezione di sponsor finalizzata al reperimento di risorse economiche per la manutenzione e/o sostituzione delle pensiline del Trasporto Pubblico Locale (TPL), mediante la concessione di spazi pubblicitari su autobus e pensiline, redatto ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento comunale;
- A seguito dell'espletamento della procedura, conclusasi con determina di aggiudicazione n. del \_\_\_\_\_, l'operatore [denominazione Sponsor] è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione degli impianti di seguito indicati, essendosi collocato al n. \_\_\_ posto della graduatoria.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

## **ART. 1 – Oggetto del contratto**

1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione di spazi pubblicitari su:
  - o  n. \_\_\_ lati di autobus del servizio TPL comunale (dimensioni 1,00 m x 2,00 m, con possibile variazione ±10% in funzione della lunghezza del mezzo), installati sui seguenti mezzi: \_\_\_\_\_;
  - o  n. \_\_\_ pensiline di fermata del TPL comunale (dimensioni 1,20 m x 1,80 m, con possibile variazione ±10%), ubicate in \_\_\_\_\_.
2. Le installazioni dovranno essere effettuate secondo le modalità tecniche approvate dagli uffici comunali competenti e nel rispetto dell'Avviso pubblico e del presente contratto.

## **ART. 2 – Natura del rapporto**

1. Il presente contratto è qualificato come sponsorizzazione pura.
2. Non sussiste alcun rapporto di concessione, appalto o somministrazione tra le parti.
3. Il Comune mantiene la piena titolarità e disponibilità degli spazi e dei mezzi oggetto di sponsorizzazione.

## **ART. 3 – Durata**

1. La durata del contratto è fissata in due (2) anni dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali rinnovi saranno disciplinati dal Regolamento comunale e potranno avvenire solo previo accordo scritto tra le parti.

## **ART. 4 – Corrispettivo economico e modalità di pagamento**

1. Lo Sponsor corrisponde al Comune la somma complessiva di € \_\_\_\_\_ (oltre IVA), determinata in base al numero di spazi aggiudicati e al valore unitario offerto in sede di gara.
2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale, attività rilevante ai fini IVA, soggetta all'aliquota di legge vigente.
3. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire annualmente in forma anticipata, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e, per l'anno successivo, entro il medesimo termine decorrente dalla data anniversaria della sottoscrizione.
4. In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno automaticamente interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, fatti salvi ulteriori diritti del Comune.
5. Il mancato pagamento entro il termine previsto costituisce inadempimento grave e comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10, nonché l'avvio delle procedure di recupero previste dalla legge.

## **ART. 5 – Installazione e manutenzione**

1. Le installazioni saranno effettuate dallo Sponsor a proprie spese, previa autorizzazione scritta del Comune.
2. I materiali e le tecniche impiegate dovranno rispettare le specifiche dell'Avviso pubblico (pellicole "one way vision" o pannelli resistenti agli agenti atmosferici).
3. Lo Sponsor è tenuto a mantenere gli impianti in buono stato di conservazione e di decoro urbano per tutta la durata del contratto.

4. Al termine del contratto, lo Sponsor dovrà provvedere alla rimozione delle installazioni e al ripristino dello stato originario degli spazi, salvo diverso accordo scritto.
5. Eventuali inadempimenti agli obblighi di manutenzione e decoro comportano l'applicazione delle penali di cui all'art. 10, comma 4.

## **ART. 6 – Approvazione dei contenuti pubblicitari**

1. Tutti i messaggi, loghi o bozzetti pubblicitari dovranno essere preventivamente approvati dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di non approvare contenuti contrari alla legge, ai valori etici, al buon costume o al decoro urbano.
3. Sono vietati messaggi di carattere politico, religioso, sindacale, pornografico o riferiti a prodotti del tabacco, alcolici o gioco d'azzardo.

## **ART. 7 – Obblighi delle parti**

### **1. Obblighi del Comune (Sponsee)**

Il Comune di Chivasso si impegna a:

- mettere a disposizione dello Sponsor gli spazi pubblicitari indicati nell'allegato tecnico;
- garantire la conformità alle norme di sicurezza, pubblicità esterna e decoro urbano;
- consentire la visibilità del marchio o logo secondo le modalità approvate;
- emettere regolare fattura soggetta ad IVA per il corrispettivo pattuito;
- effettuare verifiche periodiche sul rispetto degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento comunale;
- esercitare la facoltà di recesso, con preavviso scritto, nei casi di inadempimento o danno all'immagine dell'Ente.

### **2. Obblighi dello Sponsor**

Lo Sponsor si impegna a:

- corrispondere puntualmente il corrispettivo stabilito;
- rispettare le normative vigenti e le prescrizioni comunali in materia di sicurezza e decoro;
- provvedere, a proprie spese, alla posa e manutenzione delle installazioni pubblicitarie;
- rimuovere tempestivamente i materiali non conformi o deteriorati;
- garantire la conformità delle pellicole e dei materiali alle normative tecniche e ambientali;
- non cedere o trasferire a terzi, anche parzialmente, i diritti derivanti dal presente contratto senza autorizzazione comunale.

## **ART. 8 – Canone Unico Patrimoniale (CUP)**

1. Lo Sponsor è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) previsto dall'art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 160/2019 e dal Regolamento comunale in materia.
2. Il pagamento dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPA o altra modalità indicata dal Comune.

## **ART. 9 – Responsabilità e assicurazione**

1. Lo Sponsor è responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, derivante dalle proprie installazioni.
2. È obbligatorio stipulare idonea polizza assicurativa RCT a copertura di rischi verso terzi, da presentare al Comune prima dell'avvio delle installazioni.

## **ART. 10 – Verifiche, penali e risoluzione**

1. Il Comune effettua verifiche periodiche sull'adempimento degli obblighi contrattuali.
2. In caso di violazioni, lo Sponsor sarà diffidato a provvedere entro 10 giorni.
3. Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà risolvere di diritto il contratto.
4. Le penali applicabili sono le seguenti:
  - o 20% del corrispettivo annuo per gravi inadempimenti contrattuali o installazioni non conformi;
  - o 1% dell'importo dovuto per ogni settimana di ritardo nel pagamento del corrispettivo o del CUP, fino a un massimo del 10%;
  - o € 250,00 per ciascun impianto non mantenuto in buono stato di decoro o sicurezza.
5. È fatta salva la facoltà del Comune di recedere anticipatamente per motivi di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.
6. In caso di recesso per pubblico interesse, lo Sponsor ha diritto al rimborso della quota di corrispettivo relativa al periodo non goduto.

## **ART. 11 – Aspetti fiscali**

1. Il presente contratto è soggetto ad IVA nella misura di legge.
2. Tutti gli oneri fiscali e tributari connessi sono a carico dello Sponsor.

## **ART. 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
2. Titolare del trattamento: Comune di Chivasso – Piazza C.A. Dalla Chiesa n. 10 – PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
3. Responsabile della protezione dei dati (DPO): dpo@comune.chivasso.to.it

## **ART. 13 – Patto d'integrità e codice di comportamento**

Lo Sponsor si impegna a rispettare il Patto d'Integrità, il Codice di comportamento comunale e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

## **ART. 14 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino. Le parti possono tentare una conciliazione bonaria prima di adire le vie legali.

## **ART. 15 – Spese e registrazione**

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986.
2. Tutte le spese di bollo, registrazione e ogni altro onere fiscale sono a carico dello Sponsor.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chivasso, lì \_\_\_\_\_

Per il Comune di Chivasso

La Dirigente Dott.ssa \_\_\_\_\_

Per lo Sponsor

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_